

NOTA ESPLICATIVA

SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

In attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, è stato approvato il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

Con tale decreto sono stati abrogati, in particolare, gli articoli 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179 ed è stata raccolta, in un unico testo normativo, in modo organico e uniforme, l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato, al fine di intensificare la tutela dei segnalanti stessi, cosiddetti “whistleblowers”.

Il decreto 24/2023 è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste, per i soggetti del settore pubblico, hanno effetto a partire dal 15 luglio 2023.

Le segnalazioni possono avere a oggetto **comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in violazioni di disposizioni normative nazionali o europee di cui sono venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.**

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i seguenti canali appositamente predisposti:

- canale interno
- canale esterno (gestito da A.N.A.C.)
- divulgazioni pubbliche
- denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del *whistleblower* in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del **canale interno** e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 del citato d. lgs. 24/2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

Le segnalazioni devono quindi essere effettuate nel rispetto delle procedure e dei presupposti indicati nel suddetto decreto legislativo 24/2023 cui si rinvia, tenuto altresì conto delle Linee guida adottate dall’ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

In considerazione delle Linee guida ANAC sopra menzionate, si ritiene necessario provvedere a un aggiornamento della procedura interna relativa alla presentazione e gestione delle segnalazioni di illecito secondo quanto di seguito riportato.

SOGGETTI SEGNALANTI

Il soggetto destinatario della segnalazione interna è il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), che gestisce la segnalazione garantendo la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

Il segnalante deve rivestire la qualifica di dipendente pubblico o di soggetto che, in qualità di collaboratore, lavoratore subordinato e autonomo, libero professionista o appartenente ad altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, azionisti o persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, segnali violazioni di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Ai soggetti sopra indicati, di cui all'art. 3 del d.lgs. 24/2023, secondo quanto previsto dal Capo III (artt. 16 e ss.) del decreto stesso, si applicano le misure di protezione ivi indicate tra le quali è ricompreso il divieto di ritorsione.

Le citate misure di protezione previste dalla normativa in argomento si applicano anche:

- al facilitatore, ovvero *“una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo ...”* (art. 2, comma 1, lett. h d.lgs. 24/2023);
- ai dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- ai lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE

La segnalazione deve riguardare la violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che leda l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica. Le violazioni della normativa comunitaria debbono riguardare i settori espressamente indicati (tra questi: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, privacy, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, concorrenza). Non sono da considerare segnalazioni “Whistleblowing” quelle aventi a oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legate a un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

I fatti oggetto di segnalazione devono essere quanto più possibile circostanziati e descritti con sufficienti elementi di chiarezza espositiva, riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti da altri soggetti e devono inoltre indicare le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire le condotte segnalate.

La riservatezza non può essere assicurata nei casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di calunnia, diffamazione o altro reato commesso con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi, alla persona segnalante o denunciante, è irrogata una sanzione disciplinare. Inoltre, l'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non sia opponibile nell'ambito del procedimento penale e nel procedimento davanti alla Corte dei Conti, nei casi previsti per legge.

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE INTERNA

Il Comune di Asti mette a disposizione delle persone segnalanti canali diversi per le segnalazioni interne; in particolare, è possibile effettuare segnalazioni in forma scritta e in forma orale.

Per quanto riguarda le segnalazioni in forma scritta, l'Ente mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata denominata **"WhistleblowingPA"**, presente sul sito (<https://trasparenza.comune.asti.it/altri-contenuti/prevenzione-corrruzione>), che garantisce la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa. Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. E' anche possibile allegare documenti alla segnalazione.

Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal soggetto ricevente, il quale, entro sette giorni conferma la presa in carico della segnalazione al soggetto segnalante.

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il soggetto ricevente fornisce riscontro alla medesima.

Qualora pervengano segnalazioni scritte tramite servizio postale (posta ordinaria, raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC, consegna brevi manu al RPCT), al fine di garantire la riservatezza dei dati personali, è necessario che siano inserite in distinte buste chiuse:

- la prima con i dati identificativi del segnalante, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione stessa.

Entrambe devono poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata al RPCT". Tali comunicazioni saranno oggetto di protocollazione riservata.

Le segnalazioni in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Le segnalazioni da cui non sia possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime; sono prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e siano rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

Le segnalazioni anonime e la relativa documentazione sono conservate per cinque anni, decorrenti dalla data di ricezione, rendendo così possibile rintracciarle nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC, successivamente, di aver subito misure ritorsive in conseguenza della denuncia.

Qualora la segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso dal RPCT, essa deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

Il RPCT si avvale, per lo svolgimento delle attività di competenza, della collaborazione e assistenza di uno o più dipendenti del Servizio Segretariato o di altro dipendente appositamente individuato; tutti i citati dipendenti sono autorizzati a svolgere attività istruttoria e al trattamento dei dati

personali correlati alle segnalazioni pervenute, risultando soggetti agli stessi vincoli di riservatezza cui è sottoposto il Responsabile.

I dipendenti a cui è affidata l'attività di collaborazione e assistenza devono astenersi dalle attività suddette laddove vi siano cause di incompatibilità/conflitti di interesse. Nel caso in cui i fatti oggetto della segnalazione possano in qualche modo riferirsi ad attività da loro compiute, vista la non conoscenza dell'identità del segnalante, i dipendenti interessati devono immediatamente segnalare la situazione di potenziale conflitto al Responsabile Anticorruzione; nel caso in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi, segnala tempestivamente la situazione al Sindaco e l'attività di gestione e analisi della segnalazione verrà condotta dal Vice Segretario Generale.

Nel caso in cui sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, il RPCT non trasmette a tali soggetti la segnalazione, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti si possa risalire all'identità del segnalante.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti infondata, il Responsabile archivia la segnalazione.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La riservatezza viene garantita anche in relazione all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione stessa e, ugualmente, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni dal cui disvelamento si possa dedurre, direttamente o indirettamente, l'identità dei soggetti sopracitati.

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso.
Le segnalazioni non sono oggetto di accesso agli atti e di accesso civico generalizzato.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di che trattasi.

Il procedimento Whistleblowing è censito nel registro dei trattamenti del Comune e l'apposita informativa sul trattamento dei dati è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Asti, lì 20 maggio 2025

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza/Segretario Generale
f.to dott. Paolo Morra